



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**  
**REGIONALE DEL LAZIO**

N. RS  
Anno 2007

N. 5147 RGR  
Anno 2006

***-SEZIONE III -***

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n.5147 del 2006 proposto dalla **Regione Umbria**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Figorilli e Paola Manuali ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Aristide Police in Roma, Piazza Adriana n.20;

**CONTRO**

il **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

**per l'annullamento:**

del DM emanato dall'intimato Ministero in data 8 marzo 2006, pubblicato in G.U. del 14 marzo 2006, contenente l'avviso inteso al completamento del programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II" ad esso allegato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;

Visti gli interventi ad opponendum proposti dai comuni di **Agugliano, Belforte all'Isauro, Chiampo, Cupra Montana, Filottrano, Montescudo, Norcia, Ortezzano, Ostravetere, Pennabilli, Piobbico, Poggio San Marcello, San Martino di Lupari, Sestino, Staffolo**, in persona dei rispettivi sindaci pro-tempore, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Perfetti, Lorian Maccari ed Enrico T. Panero ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dottor Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n.46, Palazzina IV, scala B;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 ottobre 2007 - relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con il proposto gravame la Regione Umbria ha impugnato il DM, in epigrafe indicato, con cui è stato approvato lo schema del bando di gara avente ad oggetto la concessione di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo denominato "Recupero e qualificazione urbana".

Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:

**a)** l'art.1, comma 1, della L. n.21/2001 ha previsto un programma innovativo in ambito urbano al fine di potenziare la dotazione di infrastrutture nei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo, rinviando, comma 4, ad un successivo decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, da adottare previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione degli indirizzi e dei contenuti del citato programma nonché le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti;

**b)** in esecuzione della citata disposizione sono stati adottati da parte dell'intimata amministrazione:

**b1)** il DM n.2522 del 27 dicembre 2001 con cui sono stati definiti i contenuti di cui al menzionato programma di interventi, denominato "Contratti di quartiere II" ed individuate le risorse a tal fine assegnate;

**b2)** il DM 30 dicembre 2002 che ha assegnato alle regioni le citate risorse autorizzandole al contempo a predisporre appositi bandi di gara, mediante i quali sono state fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché i criteri di valutazione delle stesse;

**c)** con deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria del 29 dicembre 2003 è stato approvato il bando di gara e sulla base della relativa graduatoria sono stati finanziati i progetti risultati vincitori;

d) essendo stata successivamente accertata la sussistenza di ulteriori risorse finanziarie da destinare agli interventi de quibus, la resistente amministrazione ha adottato il contestato DM avverso il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

**1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.4, comma 4, della L. n.21/2001;**

**2) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per sviamento.**

Si è costituito l'intimato Ministero contestando genericamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Sono intervenuti ad opponendum i comuni, in epigrafe indicati, giustificando il proprio intervento sulla circostanza che avevano fatto legittimo affidamento sul decreto impugnato ed avevano conseguentemente destinato proprie risorse al finanziamento dei relativi progetti, prospettando l'inammissibilità sotto vari profili del proposto gravame nonché l'infondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.

## **DIRITTO**

Con il proposto gravame la Regione Umbria ha impugnato il DM, in epigrafe indicato, con cui è stato approvato lo schema del bando di gara avente ad oggetto la concessione di finanziamenti per la

realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo denominato “Recupero e qualificazione urbana”.

In via preliminare il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni con cui i comuni intervenienti hanno prospettato l'inammissibilità del ricorso in trattazione per carenza di interesse della regione Umbria in quanto quest'ultima ha dedotto soltanto violazioni di ordine procedimentale, e perché l'impugnato DM risulta essere l'ultimo di una serie di bandi, tutti adottati nell'ambito del medesimo programma di intervento di cui alla L. n.21/2001, mai impugnati.

Al riguardo il Collegio osserva che anche se l'impugnato DM si colloca nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi di cui alla menzionata disposizione, tuttavia, come chiaramente osservato sia dalla regione ricorrente, in alcun modo contestata sul punto, che dalla Corte dei Conti, la quale in relazione ad una precedente versione del decreto sostanzialmente analoga a quella in contestazione e denominata “Contratti di quartiere III”, aveva dubitato della riconducibilità del programma innovativo a quello previsto dalla L. 21/2001, la procedura ivi prevista risulta essere totalmente distinta da quella seguita nei precedenti DD.MM., atteso che risulta totalmente ridimensionato il ruolo dell'ente regionale, in quanto il menzionato DM affida direttamente ai comuni il compito di individuare i criteri ed i progetti da approvare in sede centrale.

In tale contesto, quindi, è palese che l'adombrata violazione procedimentale venga ad assumere anche una rilevanza sostanziale, in quanto è incontestabile l'interesse dell'ente regionale ad assumere un ruolo primario nella procedura, la quale venendo a riguardare una materia di sua competenza, potrebbe in concreto perseguire finalità in contrasto con gli interessi perseguiti in tale materia dall'ente regionale.

Relativamente alla seconda delle eccezioni de quibus deve essere rilevato che la mancata impugnativa dei precedenti decreti non risulta in alcun modo preclusiva alla proposta impugnativa, atteso che il contestato decreto, lungi dall'essere una mera continuazione di quelli precedenti, ha introdotto una procedura totalmente innovativa rispetto a quella seguita in passato ed incentrata sul ridimensionamento del ruolo dell'ente regionale, e, per tale aspetto, è incontestabile che posseda una propria autonoma spiccata lesività.

Alla luce di tali argomentazioni le sollevate eccezioni non sono suscettibili di favorevole esame.

Nel merito risulta fondato il primo motivo di doglianza con cui è stata prospettata la violazione dell'art. 4, comma 4, della L. n.21/2001.

Al riguardo deve essere sottolineato che:

a) la procedura concorsuale di cui al contestato DM si colloca nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla L. n.21/2001

dato che, come si evince chiaramente dal preambolo del predetto decreto, è stata bandita in quanto le risorse finanziarie a suo tempo stanziare per gli interventi di cui alla suddetta legge non erano state integralmente utilizzate;

b) in tale contesto, quindi, la previsione di riservare ai comuni l'individuazione dei criteri e dei progetti da approvare risulta essere in palese contrasto con l'art.1, comma 4, della ripetuta legge che nella materia de qua richiede la previa intesa tra la competente amministrazione statale e gli enti regionali.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto con conseguente annullamento dell'impugnato decreto e con assorbimento dell'altra doglianza dedotta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.5147 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il gravato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza,

con l'intervento dei signori giudici:

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Dr. Stefano BACCARINI | - Presidente             |
| Dr. Domenico LUNDINI  | - Consigliere            |
| Dr. Giuseppe SAPONE   | - Consigliere, estensore |
| IL PRESIDENTE         | IL GIUDICE ESTENSORE     |